

**Atto aggiuntivo di Stoccolma
del 14 luglio 1967 all'Accordo di Madrid
sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni
di provenienza**

Concluso a Stoccolma il 14 luglio 1967

Approvato dall'Assemblea federale il 2 dicembre 1969¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 1970

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 aprile 1970

(Stato 15 luglio 2024)

Art. 1 [Trasferimento delle funzioni di depositario per quanto concerne
l'accordo di Madrid]²

Gli strumenti d'adesione all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891³ (denominato in seguito: «Accordo di Madrid»), nel tenore riveduto a Washington il 2 giugno 1911⁴, all'Aja il 6 novembre 1925⁵, a Londra il 2 giugno 1934⁶ e a Lisbona il 31 ottobre 1958⁷ (denominato in seguito: «Atto di Lisbona»), vanno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (denominato in seguito: «Direttore generale»), il quale notificherà tali depositi ai paesi partecipanti dell'Accordo.

Art. 2 [Adeguamento dei riferimenti dell'accordo di Madrid a talune
disposizioni della Convenzione di Parigi]

Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell'Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16^{bis} e 17^{bis} della Convenzione generale⁸ sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁹ che corrispondono a detti articoli.

RU 1970 680; FF 1968 II 905

¹ Art. 1 n. 4 del DF del 2 dic. 1969 (RU 1970 601).

² Dei titoli sono stati aggiunti agli articoli al fine di facilitarne l'identificazione. Il testo francese firmato è privo di titoli.

³ [RU 12 1008]

⁴ [CS 11 971]

⁵ RS 0.232.111.11

⁶ RS 0.232.111.12

⁷ RS 0.232.111.13

⁸ RS 0.232.03

⁹ RS 0.232.04

Art. 3 [Firma e ratifica dell'Atto aggiuntivo e adesione al medesimo]

- 1) Ciascun paese partecipe dell'Accordo di Madrid può firmare il presente Atto aggiuntivo e ogni paese che abbia ratificato l'Atto di Lisbona o vi abbia aderito può ratificare il presente Atto o aderirvi.
- 2) Gli strumenti di ratifica o d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Art. 4 [Accettazione automatica degli articoli 1 e 2 da parte dei paesi che hanno aderito all'Atto di Lisbona]

I paesi che non hanno ratificato l'Atto di Lisbona o non vi hanno aderito saranno parimente vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo a decorrere dalla data in cui entrerà in vigore la loro adesione all'Atto di Lisbona; resta tuttavia riservato che, ove il presente Atto aggiuntivo, alla data suddetta, non sia ancora entrato in vigore in virtù dell'articolo 5.1), tali paesi saranno invece vincolati dagli articoli 1 e 2 del presente Atto aggiuntivo solo a contare dalla data in cui esso entrerà in vigore, giusta l'articolo 5.1).

Art. 5 [Entrata in vigore dell'Atto aggiuntivo]

- 1) Il presente Atto aggiuntivo entra in vigore alla data in cui sarà entrata in vigore la Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967¹⁰, istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, resta tuttavia riservato che, ove a tale data non siano ancora state depositate almeno due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo, esso entrerà invece in vigore nel giorno in cui saranno state depositate due ratifiche del presente Atto o due adesioni al medesimo.
- 2) Nei riguardi di qualsiasi paese che abbia depositato il suo strumento di ratifica o d'adesione dopo la data d'entrata in vigore, in virtù dell'alinea precedente, del presente Atto aggiuntivo, questo entra in vigore tre mesi dopo la data nella quale la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale.

Art. 6 [Firma, ecc., dell'Atto aggiuntivo]

- 1) Il presente Atto è firmato in un esemplare, in lingua francese, e depositato presso il Governo della Svezia.
- 2) Il presente Atto rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino alla data della sua entrata in vigore in virtù dell'articolo 5.1).
- 3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i paesi partecipi dell'Accordo di Madrid e al Governo di ogni altro paese che ne faccia domanda.
- 4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

¹⁰ RS 0.230

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi partecipi dell'Accordo di Madrid le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e le altre notificazioni necessarie.

Art. 7 [Disposizione transitoria]

Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali al Direttore generale vanno intesi come fatti al Direttore degli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto aggiuntivo.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 15 luglio 2024¹¹

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	24 marzo	1972 A	5 luglio	1972
Bosnia ed Erzegovina	22 marzo	2013 A	22 giugno	2013
Bulgaria	29 aprile	1975 A	12 agosto	1975
Ceca, Repubblica	18 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Cuba	4 luglio	1980	7 ottobre	1980
Egitto	3 dicembre	1974 A	6 marzo	1975
Francia	2 maggio	1975	12 agosto	1975
Dipartimenti europei e d’oltremare e territori d’oltremare	2 maggio	1975	12 agosto	1975
Germania	19 giugno	1970	19 settembre	1970
Giappone	20 gennaio	1975	24 aprile	1975
Iran	18 marzo	2004 A	18 giugno	2004
Irlanda	27 marzo	1968	26 aprile	1970
Israele	30 luglio	1969	26 aprile	1970
Italia	20 gennaio	1977	24 aprile	1977
Liechtenstein	21 febbraio	1972	25 maggio	1972
Moldova	5 gennaio	2001 A	5 aprile	2001
Monaco	27 giugno	1975	4 ottobre	1975
Montenegro	4 dicembre	2006 S	3 giugno	2006
Regno Unito	26 febbraio	1969	26 aprile	1970
San Marino	26 marzo	1991 A	26 giugno	1991
Serbia	18 febbraio	2000 A	18 maggio	2000
Slovacchia	30 dicembre	1992 S	1° gennaio	1993
Spagna	8 maggio	1973	14 agosto	1973
Svezia	12 agosto	1969	26 aprile	1970
Svizzera	26 gennaio	1970	26 aprile	1970
Ungheria	18 dicembre	1969	26 aprile	1970

¹¹ RU 1977 224; 1984 220; 1990 711; 2004 4109; 2016 773; 2024 363.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.